

COMUNE DI LIMENA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL REFERENDUM

Approvato con delibera di C.C. n. 346 del 7.7.1994 (CRC. n. 5699 dell'11.8.94) pubblicata all'albo pretorio dal 18.07.1994 al 12.08.1994

Modifiche apportate con deliberazione di C.C. n. 409 del 30.1.1995 (CRC. n. 1105 del 07.02.1995) –

Ripubblicata all'albo pretorio dall' 11.03.1995 al 26.03.1995 al n. 287

E' diventata esecutiva il 27.03.1995 ai sensi dell'art.64 dello Statuto Comunale

INDICE

ART. 1 – INDIZIONE DEL REFERENDUM	Pag. 3
ART. 2 – OGGETTO DEL REFERENDUM	Pag. 3
ART. 3 – PROPOSTA DI REFERENDUM	Pag. 3
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE	Pag. 4
ART. 5 – PROCEDIMENTO	Pag. 4
ART. 6 – SVOLGIMENTO	Pag. 4
ART. 7 – SCRUTINIO	Pag. 5
ART. 8 – EFFETTI DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM	Pag. 5
ART. 9 – NORME FINANZIARIE	Pag. 5
ART. 10 – NORMA FINALE	Pag. 5

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL REFERENDUM

ART. 1 – INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale indice referendum consultivo quando lo richieda:
 - il 10% del corpo elettorale;
 - la metà più uno dei consiglieri assegnati;
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data della consultazione.

ART. 2 – OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Il referendum può essere richiesto su qualsiasi materia di competenza locale anche se già deliberate dal competente organo.
2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie: tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, provvedimenti inerenti il personale, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

ART. 3 – PROPOSTA DI REFERENDUM

1. La proposta di referendum consultivo viene promossa da almeno 3 (tre) cittadini, costituiti in comitato promotore, che si assumono la responsabilità dell'iniziativa e della raccolta delle firme.
2. Il comitato promotore formulerà la proposta di referendum articolandola in domande non superiori al numero di 3 (tre) (cosiddetti quesiti referendari), da formulare in termini chiari e in modo da consentire di poter rispondere con un "si" o un "no".
3. Detta proposta, verrà vidimata dal segretario comunale. Sui moduli vidimati verranno apposte subito dopo i quesiti le firme dei richiedenti il referendum, senza necessità di autentica ai sensi della legge 15/68.

La raccolta delle firme dovrà avvenire esclusivamente in luoghi aperti al pubblico e saranno raccolte esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate.

Nel caso di cittadini impossibilitati a muoversi, la sottoscrizione potrà essere raccolta a domicilio, dalle persone autorizzate, previa richiesta dell'interessato. Il comitato promotore individua delle persone che, previa presentazione di certificato penale da cui risulti l'immunità da condanne, si assumono l'incarico della raccolta e prestano giuramento di fronte al Sindaco di assumersi la responsabilità civile e penale in caso di presentazione di firme false.

I componenti del comitato promotore assumono ogni garanzia in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni, rispondendo, sia civilmente che penalmente, in caso di presentazione di firme false.

La certificazione cumulativa della qualità di elettore del Comune di Limena dei firmatari deve essere allegata alla proposta di referendum.

4. La raccolta delle firme deve avvenire entro 45 giorni dalla data della vidimazione, a pena di decadenza.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di referendum consultivo sottoscritte dagli elettori verranno consegnate al Segretario del Comune entro dieci giorni dal termine di cui al comma 4 del precedente art.3 insieme ad una dichiarazione dei componenti il comitato promotore circa la veridicità delle sottoscrizioni raccolte e insieme alla certificazione cumulativa della qualità di elettori del Comune di Limena dei sottoscrittori, di cui al comma 3 del precedente art.3.
2. Detta dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi e per gli effetti indicati nella legge n. 15 del 1968.

ART. 5 – PROCEDIMENTO

1. Una apposita commissione, formata dal Sindaco, dai capigruppo consiglieri e dal segretario comunale valuta l'ammissibilità delle proposte a referendum consultivo e la regolarità della procedura.
Ai lavori della commissione, convocata dal Sindaco entro 10 giorni dal termine di cui all'art.4 comma 1, dovrà partecipare, senza diritto di voto, almeno uno dei rappresentanti del comitato promotore del referendum.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro 15 giorni dalla prima convocazione. Il risultato dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al comitato promotore. Il Consiglio Comunale viene convocato, per indire il referendum, entro 15 giorni dalla data di dichiarazione di ammissibilità.
La data del referendum deve essere fissata con provvedimento del Sindaco entro 15 giorni dalla avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di indizione.
La consultazione referendaria avrà luogo entro 90 giorni dalla data del provvedimento del Sindaco in applicazione di quanto previsto nel successivo art.6.
3. Nel caso previsto dal 5° comma dell'art. 53 dello Statuto il referendum avrà luogo non più tardi del 3° mese successivo alle consultazioni elettorali. In ogni caso il referendum non potrà aver luogo nel periodo compreso tra il mese precedente e i 15 gg. successivi alle varie consultazioni elettorali (europee, politiche, amministrative).

ART. 6 – SVOLGIMENTO

1. La data della consultazione ed il luogo della votazione, fissati d'intesa con il comitato promotore, saranno resi pubblici con appositi avvisi del Sindaco, affissi nei luoghi più frequentati, almeno 30 giorni prima rispetto alla data fissata per il referendum.
2. Detti avvisi dovranno contenere anche l'indicazione del luogo dove poter esercitare il diritto di voto e le modalità del referendum.
Ai cittadini elettori sarà recapitata apposita chiamata referendaria che riporterà, oltre ai dati anagrafici del cittadino elettore, gli estremi dell'iscrizione nelle liste elettorali, data e luogo della votazione.
3. Le operazioni referendarie avranno luogo in un solo giorno, necessariamente festivo, preferibilmente di domenica, dalle ore 7 alle ore 22.
4. Ad ogni seggio viene preposto un presidente n. 3 scrutatori ed un segretario scelti dal Sindaco, d'intesa con il comitato promotore, e i capigruppo consiglieri. Per tale ufficio spetterà la retribuzione di L. 150.000 al Presidente e L. 120.000 al segretario e scrutatori.

ART. 7 – SCRUTINIO

1. Lo scrutinio avrà luogo immediatamente dopo la chiusura dei seggi alle ore 22 e procederà senza interruzione fino alla sua conclusione.
2. Allo scrutinio potrà assistere, con possibilità di far verbalizzare dissensi od osservazioni, almeno un rappresentante del comitato promotore.

ART. 8 – EFFETTI DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM

1. L'indizione del referendum consultivo sospende ogni iniziativa da parte dell'Amministrazione comunale sulla materia oggetto della consultazione
2. Entro un mese dallo svolgimento di comizi elettorali il consiglio dovrà discutere il risultato del referendum adottando i necessari provvedimenti entro 60 giorni dalla data di consultazione.
3. La consultazione non produce effetti se non ha partecipato al voto la metà più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data della consultazione.
4. Qualora l'amministrazione accolga la proposta referendaria non si procederà all'indizione del referendum.

ART. 9 - NORME FINANZIARIE

1. Il bilancio comunale conterrà appositi stanziamenti per lo svolgimento di referendum.
2. In fase di prima applicazione ed in mancanza di stanziamenti appositi si provvederà con prelievi del fondo di riserva.

ART. 10 – NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione i principi risultanti dalla vigente normativa elettorale e dallo statuto comunale.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 346 del 7.7.1994 (CRC. n. 5699 dell'11.8.94).

Modificato con deliberazione consigliere n. 409 del 30.1.1995